



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI LIVORNO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| ☐ | DE FRANCO | LUIGI | Presidente e Relatore |
| ☐ | BENEDETTI | VITTORIO | Giudice |
| ☐ | FERRARI | ELIANO | Giudice |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 178/2016
depositato il 11/05/2016

- avverso INTIMAZ. DI PAG. n° 06120169000291132/000 IRPEF-ADD.REG. 1995
- avverso INTIMAZ. DI PAG. n° 06120169000291132/000 IRPEF-ADD.REG. 1996
- avverso INTIMAZ. DI PAG. n° 06120169000291132/000 IRPEF-ADD.COM. 1995
- avverso INTIMAZ. DI PAG. n° 06120169000291132/000 IRPEF-ADD.COM. 1996
- avverso INTIMAZ. DI PAG. n° 06120169000291132/000 IRPEF-ALTRO 1995
- avverso INTIMAZ. DI PAG. n° 06120169000291132/000 IRPEF-ALTRO 1996

contro:

AG. RISCOSSIONE LIVORNO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

proposto dai ricorrenti:

VIA LIVORNO LI

difeso da:

AMERICO PIER DAVIDE
PRESSO AVV. CIUCHETTI
GRANDE, 73 57100 LIVORNO LI

difeso da:

FOGGIA ALBERTO
PRESSO AVV. CIUCHETTI
VIA GRANDE, 73 57100 LIVORNO LI

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 178/2016

UDIENZA DEL

04/10/2016 ore 09:30

N°

410/16

PRONUNCIATA IL:

14 OTT 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11 OTT 2016

Il Segretario

Cinzia Lenzi

[Signature]

FATTO E DIRITTO

Ritiene la CT, esaminati gli atti hic et inde prodotti dalle parti, da aversi qui per trascritti, che il ricorso sia fondato.

Pur considerando valida la notifica avvenuta nel 2002 delle cartelle oggetto del ricorso e pur considerando applicabile il termine decennale ordinario di prescrizione, lo stesso appare spirato.

Non sembra infatti, come del resto sostenuto da parte ricorrente anche in sede di memoria, che l'Ufficio abbia validamente interrotto il termine predetto.

L'Ufficio ha prodotto, allo scopo di dimostrare la predetta interruzione, documenti che dovrebbero attestare la notifica avvenuta nel 2007, di due avvisi di intimazione che dovrebbero, secondo l'Ufficio, atteggiarsi come atti interruttivi.

Ma sulla effettiva valida notifica di tali atti, grava quantomeno un forte dubbio.

A differenza, infatti, della notifica effettuata nel 2002 dove risulta che la stessa sia stata effettuata nei confronti di una persona convivente con la

□, la quale viene nominativamente indicata come

□, la cui firma risulta per esteso nella cartolina di ricevimento, Invero nei documenti del 2007:

-risulta che la stessa cartolina sia stata consegnata ad una persona, indicata, ma non nominativamente come familiare convivente, della quale è apposta una sottoscrizione peraltro del tutto illeggibile e della quale non è neppure del tutto chiaro se si riferisca all'incarico della distribuzione ovvero al ricevente.

Ma, se così è la pretesa tributaria dell'Ufficio appare prescritta.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso accertando la prescrizione delle somme portate in cartella.

L'argomento appare affatto dirimente ed esime dall'esame degli altri profili sollevati dal ricorrente.

Spese alla soccombenza liquidate in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

PQM

accoglie il ricorso e condanna l'ufficio al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000.00 oltre accessori di legge, contributo unificato, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari avvocati PIER DAVIDE AMERICO e ALBERTO FOGGIA.

LIVORNO 4\10\16

Il Presidente est

Dott. LUIGI DE FRANCO

